

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03960 Di Stanislao: Sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale militare impegnato nella missione in Afghanistan	31
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
Sull'ordine dei lavori	32
SEDE REFERENTE:	
Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti. C. 207 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare. C. 3626 Chiappori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3943</i>) ..	34
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	36
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)	40
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — *Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

La seduta comincia alle 14.05.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-03960 Di Stanislao: Sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale militare impegnato nella missione in Afghanistan.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando i propri dubbi e perplessità in merito all'adozione di un provvedimento discipli-

nare che ritiene evidentemente sproporzionato rispetto al comportamento da sanzionare.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), parlando in replica, osserva che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non ha fatto altro che rafforzare la propria convinzione sulla sproporzione della sanzione comminata. Essa non appare congrua rispetto ai criteri definiti dalla normativa vigente ed in particolare da quelli dettati dalle legge n. 382 del 1978. Ciò è ancora più evidente alla luce del carattere occasionale presentato dall'episodio in questione, verificatosi durante un normale controllo. Reputa utile un approfondimento delle reali condizioni di disagio del personale impiegato nelle missioni e, sul punto, sarebbe utile conoscere dal Governo quale sia l'entità e la tipologia delle problematiche sia di ordine medico sia di ordine psicologico e relazionale manifestate dai militari impiegati in Afghanistan. Al riguardo rammenta di aver presentato la proposta di legge C. 3786 recante l'istituzione di servizi per l'assistenza psicologica dei cittadini italiani, militari e civili, impiegati nelle missioni internazionali ISAF ed EUPOL di cui auspica un rapido inserimento nel calendario dei lavori della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori della Commissione passando immediatamente all'esame dei provvedimenti in sede referente e, in particolare, all'esame della proposta di legge C. 207 Cirielli, recante

cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti.

C. 207 Cirielli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame ha una chiara finalità, sicuramente condivisibile. Essa reca infatti una modifica all'attuale sistema di corresponsione delle indennità di pilotaggio e di paracadutismo percepite dal personale militare, attualmente disciplinate dalla legge n. 78 del 1983 che rientrano nella dizione comune di « indennità di aeronavigazione ». In base alla normativa vigente, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla legge, le citate indennità non sono cumulabili fra loro.

In relazione a tale sistema, il divieto di cumulo sembra non tenere nella dovuta considerazione il rischio insito nelle due specifiche attività. Come evidenziato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame, il paracadutista giunge nei teatri operativi attraverso un aviolancio che — alla alea del volo — aggiunge l'incognita del funzionamento del paracadute e dell'atterraggio in una zona idonea, mentre per il pilota è ancor oggi evidente, nonostante i progressi della tecnologia, il rischio della specifica attività. Appare per-

tanto necessario introdurre un nuovo sistema che riconosca nel modo più adeguato la specificità di questi uomini delle Forze armate che sono stati capaci di conseguire entrambi i brevetti — di volo e di paracadutismo militare — e che oggi continuano a mantenersi prontamente impiegabili in entrambe le specialità, continuando a svolgere attività quale pilota e quale paracadutista militare.

In particolare, con la proposta di legge in esame, attraverso l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 17 della citata legge n. 78, si intende stabilire il principio generale in base al quale al personale militare che si trova nelle condizioni per poter beneficiare contestualmente dell'indennità di aeronavigazione per piloti e a quella per paracadutisti è corrisposta l'indennità più favorevole per intero e l'altra nella misura del cinquanta per cento.

In relazione alla proposta di legge in esame osserva altresì che il relativo titolo andrebbe coordinato con il contenuto della medesima proposta e ciò in quanto ne circoscrive l'ambito di applicazione alle sole indennità di aeronavigazione (ovvero di pilotaggio e paracadutismo) percepite dai piloti e ai paracadutisti dell'aeronautica militare mentre il contenuto della proposta di legge è più ampio.

A questo proposito ricorda, infatti, che, in via generale e senza entrare nella specifica elencazione fatta dall'articolo 5 della legge n. 78 del 1983, l'indennità mensile di aeronavigazione per i piloti è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. L'indennità mensile di aeronavigazione per i paracadutisti spetta, altresì, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti.

Inoltre fa presente che l'ultimo comma del medesimo articolo 17 stabilisce che le

disposizioni della legge n. 78 del 1983, concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari si applicano anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

Per il personale dei corpi di polizia, le stesse indennità non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge n. 1054 del 1970, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978.

Tale articolo dispone che per il personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto, nella misura intera per la più favorevole, e limitata al 50 per cento per l'altra.

Nell'esprimere conclusivamente un giudizio positivo sulla proposta di legge in esame, segnala che essa prevede nuovi oneri e che sarà pertanto necessario individuare, nel corso dell'esame del provvedimento, la relativa copertura finanziaria. Ciò anche in relazione ad una più precisa definizione dei soggetti potenzialmente beneficiari, in ragione dell'attuale impiego effettivo di coloro che sono titolari di entrambi i brevetti.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Franco GIDONI (LNP) si associa alle valutazioni del relatore in ordine alla necessità di modificarne il titolo. Ciò pone una riflessione ampia sull'ambito di applicazione della nuova disciplina, così da definirne la platea di beneficiari e, conseguentemente, verificare se i relativi oneri siano effettivamente compatibili con le attuali difficili condizioni del bilancio statale. A suo giudizio, superare l'attuale

regime di incompatibilità tra queste due indennità potrebbe infatti determinare effetti a catena su altre situazioni analoghe, quale ad esempio quella dei sommergibilisti che potrebbero anch'essi richiedere di percepire l'ulteriore indennità spettante agli incursori, qualora fossero in possesso del relativo brevetto. Dovrebbe dunque porsi la massima attenzione sulla necessità di collegare le indennità non solo all'acquisizione del brevetto ma anche all'effettivo impiego del personale nelle attività per le quali il medesimo brevetto è richiesto.

In termini più generali, la proposta di legge evidenzia nuovamente l'urgenza di intervenire nella galassia della normativa sulle indennità e l'esigenza di rafforzare il regime contrattualistico – a livello di contrattazione centrale e decentrata – del settore della difesa, che è profondamente mutato negli ultimi anni nelle sue dimensioni strutturali e numeriche.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che l'acquisizione di un brevetto militare non comporta automaticamente il diritto a percepire la relativa indennità, in quanto deve quanto meno ricorrere l'ulteriore requisito dell'effettivo impiego nella struttura operativa in cui quel brevetto è richiesto. Va inoltre chiarito che la conservazione di brevetti presuppone, in molteplici casi, l'obbligo di svolgere periodicamente la relativa attività di aggiornamento e di addestramento. In altri termini, coloro che effettuano lanci con il paracadute ovvero ore di pilotaggio, ai fini del mantenimento della relativa qualifica, assumono dei rischi che, per ragioni evidenti, dovrebbero essere riconosciuti anche sul piano economico per l'indubbio beneficio alla funzionalità delle Forze armate, non ostando a tale principio alcun motivo se non di mero risparmio di risorse.

Concorda quindi con l'esigenza di sviluppare una visione di insieme del sistema indennitario che vige per il personale militare, evidenziando che la scelta dell'amministrazione di promuovere bandi

per il rilascio di appositi brevetti dovrebbe conseguire ad una decisione ponderata, anche sul piano dei conseguenti oneri.

Augusto DI STANISLAO (IdV) condivide i ragionamenti sviluppati dal Presidente in relazione alla necessità di avere un quadro complessivo di programmazione delle necessità militari nel rilascio dei brevetti e delle risorse realmente disponibili a tale scopo, verificando quali siano le qualifiche già ampiamente diffuse e quali siano quelle ritenute non più essenziali.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare.

C. 3626 Chiappori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3943).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 3943 Di Stanislao, recante disposizioni concernenti l'utilizzo selettivo di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo. Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia della proposta di legge C. 3626 Chiappori, ne è stato disposto l'abbinamento a quest'ultima. Invita pertanto il relatore ad integrare la sua relazione introduttiva.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 3943

Di Stanislao, di cui si è testé disposto l'abbinamento con la proposta di legge C. 3626 Chiappori, interviene sulla materia dell'affondamento volontario di navi militari, in funzione dell'obiettivo di promuovere il turismo subacqueo e di ripopolare la fauna ittica.

La presente proposta si muove quindi nel solco della medesima finalità della citata proposta C. 3626, già incardinata in Commissione lo scorso 1° dicembre: quella di rendere possibile – con tutte le cautele del caso per la migliore tutela dell'ecosistema marino – l'operazione di affondamento delle navi militari, previa bonifica delle stesse. In tal senso si esprime il comma 3, dell'articolo 1, della proposta in esame.

La relazione illustrativa esplicita comunque la necessità di svolgere i necessari approfondimenti al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema marino, così da poter « trovare il miglior utilizzo delle navi radiate dai ruoli del naviglio militare, con l'obiettivo di constatare i reali e concreti vantaggi e svantaggi, i rischi e le opportunità relativi al loro affondamento volontario ».

Gli elementi caratterizzanti l'iniziativa legislativa in esame sono essenzialmente due.

In primo luogo, l'articolato definisce il coinvolgimento nel procedimento autorizzatorio, oltre che dei competenti enti statali e territoriali della Pubblica amministrazione, anche delle associazioni ambientaliste e dei soggetti che operano per la tutela del territorio e del mare. Tali organismi sono chiamati ad esprimere un parere di carattere vincolante sul piano di dismissione per l'utilizzo selettivo delle navi radiate dai ruoli del naviglio militare, in relazione alla possibilità di un loro affondamento volontario. Al riguardo, ritiene sicuramente condivisibile la necessità di assicurare il massimo apporto conoscitivo alle Pubbliche amministrazioni competenti, e dunque l'opportunità di costruire un procedimento amministrativo « aperto » alle istanze dei soggetti privati che abbiano titolo a partecipare. Esprime tuttavia forti perplessità sull'ipotesi che si

consenta a questi ultimi di esercitare veri e propri poteri di veto sulle decisioni che i soggetti pubblici intendano assumere in materia. Deve peraltro notare che si realizzerebbe un meccanismo quasi sicuramente controproducente rispetto agli obiettivi della proposta di legge. È infatti noto che le associazioni ambientaliste sono prudenti, per non dire ostili, rispetto ad operazioni di questo tipo, sul falso presupposto che si intenda arrivare ad un indiscriminato sversamento di rifiuti, anche in oasi marine, senza prendere invece in considerazione zone meno interessanti sul piano del turismo subacqueo, che invece si gioverebbero della presenza di relitti di navi « epiche », oppure zone soggette ad eccessivo sfruttamento ittico mediante pesca a strascico, che sarebbe invece impedita dalla presenza del relitto medesimo.

Il secondo aspetto che caratterizza la proposta di legge in commento riguarda l'attribuzione al ministero dell'ambiente della competenza allo svolgimento delle operazioni di bonifica delle navi. Si ricorda che la proposta di legge C. 3626 Chiappori affidava invece al ministero dell'ambiente la sola certificazione dell'avvenuta completa bonifica del relitto. Ciò sul presupposto che le operazioni di dismissione sono effettuate da apposite strutture della Difesa, deputate anche al recupero del materiale ancora utilizzabile o commerciabile. Si tratta di un meccanismo che appare più praticabile e meno oneroso, almeno da quanto risulta da analoghe esperienze di altri paesi.

La presente proposta di legge, al comma 4 dell'articolo 1, prevede inoltre che il ministero della difesa predisponga, oltre al piano di dismissione per l'utilizzo selettivo delle navi radiate dai ruoli del naviglio militare, anche un piano per il riutilizzo o lo smaltimento delle navi radiate, ma il cui affondamento non sia stato autorizzato. Infine, l'articolo 2 istituisce presso il ministero della difesa il registro delle navi radiate e da radiare dai ruoli del naviglio militare. Su questa disposizione

sarebbe utile acquisire l'avviso del citato ministero in ordine ai conseguenti oneri amministrativi ed economici.

In conclusione, auspica che sulle proposte abbinate possa svolgersi una proficua attività conoscitiva e che vi possa essere un iter rapido delle descritte iniziative legislative.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame della proposta di legge, esprimendo così le proprie valutazioni alla luce dei dati disponibili, anche in relazione alle conseguenze finanziarie del provvedimento.

Augusto DI STANISLAO (IdV) precisa che la propria iniziativa legislativa è animata da uno spirito propositivo, essendo finalizzata a supportare sul piano politico una più efficace e rapida istruttoria dei provvedimenti in oggetto. L'obiettivo è quello di rafforzare la fase dei controlli di carattere ambientale ed ecologico, introducendo forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali di tutela dell'ecosistema marino. In quest'ottica l'articolo prevede anche una diretta responsabilità del ministero dell'ambiente nell'opera di bonifica delle navi per le quali sia previsto l'affondamento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

C. 3882 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame riservandosi di formulare una proposta di parere nel prosieguo del dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA comunica l'intenzione del Governo di esprimersi esclusivamente in Commissione di merito.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione sul testo del disegno di legge in oggetto, che illustra (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) segnala che il relatore ha opportunamente posto l'accento sui contenuti dell'articolo 6 dell'Accordo, che, come noto, non può essere oggetto di emendamenti. Tale disposizione prefigura operazioni di approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze armate, da attuare sulla base di accordi tra Stati ovvero tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Mentre il parere del relatore correttamente evidenzia la necessità di ricorrere ad apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, nulla si dice in relazione alla possibilità di procedere direttamente con accordi tra aziende che, in ipotesi, potrebbero surrettiziamente comportare un aggiramento dei

controlli imposti dalla citata legge n. 185 sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Invita quindi il relatore ad integrare la sua proposta esplicitando che tali accordi tra aziende non potranno comunque determinare l'adozione delle procedure semplificate di scambio di materiale militare contemplate dall'articolo 9 comma 4, della legge n. 185.

Peraltro rileva che non è stato dato adeguato risalto alla circostanza che l'articolo 3 dell'Accordo, tra i suoi molteplici campi di cooperazione, ricomprende anche la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi nel settore della difesa. Si tratta di un aspetto della cooperazione che avrebbe meritato una particolare attenzione da parte dei colleghi che, tuttavia, sono spesso presenti in modo esiguo e talvolta disattenti. In particolare, gli aspetti della cooperazione in campo militare e le modalità di attuazione della legge del 1990 appaiono meritevoli di essere affrontati in un dibattito approfondito, eventualmente anche finalizzandolo all'approvazione di una risoluzione in materia. Nel dichiararsi disponibile a promuovere tale atto in prima persona, auspica tuttavia che il medesimo sia sottoscritto dall'intera Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, deve far rilevare che la valutazione dei contenuti di maggior significato è comunque rimessa a ciascun commissario, che deve con i suoi interventi porre l'accento sugli aspetti del dibattito che ritiene maggiormente qualificanti. Concorda inoltre sull'opportunità di prestare la massima attenzione a tematiche rilevanti quali risultano essere quelle connesse alla cooperazione internazionale in campo militare, dichiarandosi disponibile a ricercare punti di convergenza per una risoluzione afferente l'attuazione delle norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, a più di venti anni dall'entrata in vigore della relativa legge.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile a riformulare il parere integrandolo, nelle premesse, con gli elementi evidenziati dall'onorevole Di Stanislao. Illustra dunque la proposta di parere, così riformulata (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione, così riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03960 Di Stanislao: Sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale militare impegnato nella missione in Afghanistan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riferisco in merito alle questioni poste dall'Onorevole interrogante sulla base degli elementi acquisiti dai Comandi competenti.

Preliminarmente appare opportuno rammentare quelle che sono le caratteristiche del Teatro operativo afgano, contraddistinto da una critica situazione igienico-sanitaria nonché le disagiate condizioni di vita e operative del personale che possono comportare rischi per la salute dovuti principalmente alle malattie da freddo, calore ed infettive.

In questo contesto, da parte dei Comandi militari ad ogni livello, in Patria e non, viene svolta un'intensa campagna informativa volta a enfatizzare l'importanza del rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in particolare delle misure da osservare per la cura degli effetti personali (posto letto, equipaggiamento, vestiario, eccetera) che costituiscono un importante presidio di prevenzione contro le patologie infettivo-parassitarie in un contesto, come già ricordato, in cui il rischio dello sviluppo e della diffusione di tali malattie è maggiore rispetto agli *standard* vigenti in Madrepatria.

Tutto ciò si è, peraltro, da tempo concretizzato anche in apposite direttive emanate dalla Sanità militare contenenti specifiche norme igieniche, comportamentali e di educazione sanitaria.

In tale quadro, in occasione di un controllo periodico effettuato alle tende adibite ad alloggi del personale di servizio, presso la *Task Force South* in Farah (Afghanistan), è emerso che alcune di esse, tra cui quella occupata dal Caporal Maggiore Capo cui si riferisce l'Onorevole

interrogante, versavano in un grave stato di disordine e in situazioni igienico-sanitarie critiche, in aperta violazione delle norme e delle disposizioni impartite dal Comandante del Reparto che, a più riprese, aveva sensibilizzato il personale dipendente.

Ciò, anche in ragione di alcuni episodi virali gastroenterici, non riconducibili – sulla base delle valutazioni del dirigente del servizio sanitario della *Task Force* – alla confezione/distribuzione del vitto con ovvie ed evidenti conseguenze. Per tale motivo, è stato correttamente ritenuto necessario incrementare l'attività di verifica nell'ambito igienico-sanitario, sia per tutelare la salute del personale militare, sia per mantenere elevato il livello operativo della *Task Force*.

A seguito di quanto riscontrato in sede di un controllo periodico nella tenda del Volontario di truppa in parola, che risultava essere il più anziano tra coloro che vi alloggiavano, lo scorso 14 luglio 2010, veniva instaurato a carico dello stesso un procedimento disciplinare per una mancanza ritenuta passibile di consegna di rigore, nominando, al contempo, apposita commissione consultiva e il difensore del militare; successivamente, in data 29 luglio 2010, al termine del relativo procedimento, venivano irrogati al militare 7 giorni di consegna di rigore con la seguente motivazione:

« Doveri attinenti al grado, iniziativa, senso di responsabilità, dignità e decoro, tenuta dei materiali. In particolare, in data 1° luglio 2010 alle ore 15.00 circa, durante

un normale controllo espletato alle tende adibite ad alloggi, del personale in servizio presso la Task Force South in Farah (Afghanistan), una di queste veniva trovata in un grave stato di disordine. Nonostante le ripetute esortazioni effettuate in materia di ordine e pulizia, dall'ispezione emergeva che il posto branda del Volontario, era in totale disordine a discapito dell'igiene personale e dello stato di conservazione dei materiali a Lui in dotazione, malgrado lo stesso fosse il più elevato in grado tra i commilitoni conviventi nella medesima tenda. Con tale comportamento, il Volontario si poneva come un pessimo esempio per questi ultimi, trascurando di conseguenza l'azione di controllo, doverosa nei confronti dei subalterni, dimostrando così mancanza di iniziativa e scarso senso responsabilità ».

Al riguardo, va evidenziato che nel corso del procedimento:

il Caporale Maggiore Capo ammetteva le motivazioni contestate e riconosceva di non essere stato di buon esempio per i propri commilitoni conviventi nella stessa tenda e di aver compreso la gravità dei fatti commessi, rappresentando, comunque, la propria buona fede;

il militare difensore riconosceva la gravità delle mancanze commesse dal suo assistito riconducendo, comunque, il suo comportamento a un caso di occasionale superficialità;

la commissione consultiva riconosceva la gravità delle mancanze imputate al militare ed esprimeva giudizio favorevole all'irrogazione della consegna di rigore.

A margine, si evidenzia che l'interessato:

ha dichiarato per iscritto, dopo la contestazione degli addebiti, di non voler

presentare documentazione e/o memorie difensive a sua discolpa, rinunciando alla fruizione dei 10 giorni di tempo previsti per produzione di memorie scritte o documenti in sua difesa;

non ha presentato alcun ricorso gerarchico nei termini previsti.

Sulla base di quanto rappresentato, posso rassicurare l'Onorevole interrogante che la procedura seguita per l'instaurazione del procedimento disciplinare appare pienamente legittima e che il provvedimento adottato, consistito in una sanzione disciplinare di corpo, è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente (articolo 1399 del decreto legislativo n. 66/2010 « Procedure per infliggere la consegna di rigore » e articolo 751 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 « Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore »).

Nello specifico:

è stato garantito l'esercizio del diritto di difesa;

sono stati nominati la commissione consultiva e il militare difensore;

l'entità della sanzione disciplinare è naturale conseguenza di una violazione dei doveri attinenti al grado, fattispecie espressamente prevista tra i comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore.

È il caso, infine, di soggiungere che resta impregiudicata la possibilità per il militare di presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente ad ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli a mente dell'articolo 1365 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 « Codice dell'ordinamento militare ».

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (C. 3882 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3882 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 »;

rilevato che la relazione governativa che accompagna il disegno di legge qualifica la disposizione di cui all'articolo 6 dell'Accordo riguardante lo scambio di materiale della difesa come « apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento »;

considerato che, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, potrebbe essere inserita nel disegno di legge di ratifica un'apposita disposizione che, ai

fini dell'esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo, preveda invece la futura stipulazione di apposite intese intergovernative volte ad indicare con precisione il contenuto delle operazioni di interscambio di materiali d'armamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, siano stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 (C. 3882 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3882 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008 »;

rilevato che la relazione governativa che accompagna il disegno di legge qualifica la disposizione di cui all'articolo 6 dell'Accordo riguardante lo scambio di materiale della difesa come « apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento »;

considerato che, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, potrebbe essere inserita nel disegno di legge di ratifica un'apposita disposizione che, ai fini dell'esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo, preveda invece la futura stipulazione di apposite intese intergovernative volte ad indicare con pre-

cisione il contenuto delle operazioni di interscambio di materiali d'armamento;

precisato che il citato articolo 6, comma 1, lettera *d*) prevede, non solo operazioni dirette da Stato a Stato, ma anche tramite « società private » e che gli accordi tra queste ultime non possono qualificarsi come accordi intergovernativi ai sensi della citata legge n. 185;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, siano stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.